



GAL TAORMINA PELORITANI

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI PICCOLE INFRASTRUTTURE ED ITINERARI TURISTICO RICREATIVI DA REALIZZARSI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL CASTELLO BELVEDERE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA - AI SENSI ART.1 COMMA 2 LETTERA B) LEGGE 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 31/05/2021 PUBBLICATO SULLA GURI N. 129 DEL 31/05/2021.

CUP C46J20001040006

CIG 8979348860

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

- che la stazione appaltante del GAL TAORMINA PELORITANI, necessitando di appaltare i lavori RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI PICCOLE INFRASTRUTTURE ED ITINERARI TURISTICO RICREATIVI DA REALIZZARSI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL CASTELLO BELVEDERE, pubblica avviso al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 e 36 comma 1 del Codice dei Contratti, gli Operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 (“Decreto Semplificazioni”) e successive modificazioni introdotte dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021 pubblicato sulla guri n. 129 del 31/05/2021

- che in caso di indagine di mercato, ai sensi del paragrafo 5.1.4. delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti (l’ultimo è avvenuto con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6) la durata della pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato è di 15 giorni riducibili fino a 8 in caso di urgenza;

- che l’art. 1 comma 2 lettera b) del “Decreto Semplificazioni” prevede che l’avviso finalizzato all’individuazione degli operatori da invitare, debba rispettare anche “un criterio di rotazione, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale degli O.E. individuati”;

- che nel silenzio della norma sulle modalità di rotazione in base alla diversa dislocazione territoriale occorre tener conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza 98/2020, che ha stabilito come la

riserva di partecipazione (nel caso specifico stabilita da una Legge Regionale), altera la par condicio fra gli operatori economici interessati all'appalto;

- che, pertanto, qualsiasi scelta della stazione appaltante in ordine all'applicazione del principio di "rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale degli O.E." determinerebbe una "riserva di partecipazione" in palese contrasto con i principi costituzionali;

- che pertanto, in ossequio ai principi di cui all'articolo 30 del Codice dei Contratti, è da prevedersi come l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata debba avvenire per sorteggio (come stabilito dalla Linea Guida Anac n.4 al paragrafo 5.2.3);

- che in ragione dei principi di cui agli articoli 30 e 36 comma 1 del Codice, non derogati dall'articolo 1 del "Decreto Semplificazioni", tale procedimento risulta essere conforme ai principi costituzionali (eliminando ogni possibilità di "riserva di partecipazione") e di quelli che reggono gli appalti pubblici (anche alla luce delle Linee Guida n.4 ANAC);

- che pertanto si forniscono le seguenti informazioni:

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

GAL TAORMINA PELORITANI

Via F. Crispi 534 – Santa Teresa di Riva (ME)

sito internet: www.galtaorminapeloritani.it

e-mail: ufficiodipiano@galtaorminapeloritani.it

pec: info@pec.galpeloritani.it

pec CUC: centraleunicacommittenzaletto@pec.it

Il responsabile del procedimento (ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 è l'arch. Claudio Crisafulli tel. 0942.797338;

E' stato predisposto progetto esecutivo;

Il presente avviso, i principali elaborati del progetto esecutivo sono disponibili sul portale della CUC e sul sito del comune nella Sezione Amministrazione Trasparente.

L'invito a partecipare alla procedura negoziata finalizzata all'appalto dei lavori di cui in oggetto sarà espletata sulla piattaforma telematica della CUC tra i Comuni di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia alla quale il Gal Taormina Peloritani ha aderito con determina presidenziale n. 7 del 24/08/2021, raggiungibile all'indirizzo:

<https://cucletojanni.traspare.com>

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.

La stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti che avranno aderito al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto dei lavori è stato disposto con determina a contrarre n. 1 di settore del 29/08/2021 ed avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con le modifiche apportate dal decreto semplificazioni n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120/2020 [nel prosieguo "Codice"] così per come integrato dal D.L. n. 77 31/05/2021 pubblicato sulla guri n. 129 del 31/05/2021 attinente all'affidamento dei contratti pubblici di importo superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00;

2. IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE D'ASTA DEI LAVORI:

2.1 - L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per eseguire i lavori di realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da realizzarsi nell'area circostante il Castello Belvedere, dettagliatamente indicati nel progetto esecutivo approvato con delibera di CdA. n. 291 del 05/05/2021;

2.2 – L'importo complessivo posto a base dell'appalto è distinto come segue:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 316.756,58
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 300.572,80
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.183,78

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazioni, categorie corrispondenti e classifica			IMPORTO	%	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	SUBAPPALTO SI/NO
PREVALENTE	OG13	I	€ 209.619,46	69,74	SI	Nei limiti di legge
SCORPORABILE	OG 10	I	€ 52.680,84	17,53	SI	Nei limiti di legge
SCORPORABILE	OS 12B	I	€ 38.272,50	12,73	SI	Nei limiti di legge

L'importo a base di gara è al netto di IVA.

Non è ammessa la revisione dei prezzi di appalto e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del c.c.

Si specifica che la soprintendenza del Beni culturali di Messina, nel parere di competenza ha imposto per l'esecuzione dei lavori ai fini della tutela archeologica, ritenendo indispensabile la vigilanza archeologica così come disciplinato dal D. L. 22101/2004, n. 42, art. 3 e art. 28, c. 4 e dalle successive circolari esplicative che prevedono la sorveglianza anche in corso d'opera, pertanto tutti i lavori di scavo o movimento terra dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza di personale tecnico (archeologi), incaricato dalla Ditta appaltante. Le spese per la sorveglianza archeologica sono previste nel computo metrico alla voce NP 11;

3. FINANZIAMENTO

L'intervento usufruisce del finanziamento di complessivi € 477.358,17, giusto D.R.S. n. 2932 del 02/08/2021 Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA SERVIZIO 3° - MULTIFUNZIONALITA' E DIVERSIFICAZIONE;

4. DURATA DELL'APPALTO

I lavori oggetto dell'appalto devono essere eseguiti nel termine complessivo di giorni 160 (centosessanta) naturali e consecutivi;

5 PROCEDURA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La stazione appaltante espletterà la presente procedura di indagine di mercato tramite inoltro della richiesta da parte dell'O.E. utilizzando la piattaforma telematica della CUC tra i comuni di Letojanni – Taormina – Castelmola – Mongiuffi Melia alla quale il Gal Taormina Peloritani ha aderito con determina presidenziale n. 7 del 24/08/2021, raggiungibile al seguente indirizzo:

cucletojanni.traspare.com

Alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando verranno invitati n. 5 operatori tra coloro che avranno presentato valida manifestazione di interesse.

Nel caso in cui le istanze idonee fossero superiore a 5, si procederà, per l'individuazione dei cinque candidati da invitare, mediante sorteggio pubblico ed anonimo tra le istanze pervenute, così come previsto dall'art. 91 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso in cui le istanze pervenute fossero inferiori a cinque si procederà con l'integrazione degli operatori economici mancanti individuandoli dall'albo dei fornitori della centrale unica di committenza nel rispetto del principio di rotazione, imparzialità e trasparenza. Se non dovessero pervenire istanze si procederà con l'individuazione di tutti e 5 operatori economici da invitare attraverso l'albo dei fornitori sopra specificato.

La procedura si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte economiche dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante.

La stazione appaltante procederà ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta purché essa risulti conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato secondo il criterio del minor prezzo, con le modalità previste dall'art. 1 comma 3 della legge 120/2020 e successive modificazioni introdotte dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021 pubblicato sulla guri n. 129 del 31/05/2021.

E' prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020 (L. 120/2020) - decreto semplificazioni e successive modificazioni introdotte dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021 pubblicato sulla guri n. 129 del 31/05/2021

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA ALLA SELEZIONE

Gli operatori economici possono partecipare, alla presente manifestazione di interesse finalizzata alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 ("Decreto Semplificazioni") e successive modificazioni introdotte dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021 pubblicato sulla guri n. 129 del 31/05/2021, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare:

Possono presentare domanda di selezione i soggetti di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016 come coordinato con il decreto legislativo n. 56/2017, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. B) e c) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede d offerta, per quali consorziati il consorzio concorre a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., saranno ammessi alla gara anche operatori economici aventi sede in altro stato dell'Unione Europea.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella documentazione amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 C.C., se la situazione di controllo o la relazione comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.1 - REQUISITI GENERALI

I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale:

Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016):

Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza per attività oggetto della gara, con l'indicazione del numero e della data di iscrizione.

Requisito non oggetto di avalimento.

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari di concorrenti ed i consorzi i requisiti sopra indicati sono frazionabili come di seguito specificato:

1) Per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice (raggruppamenti temporanei di imprese) il requisito deve essere posseduto da ciascun partecipante al raggruppamento.

2) Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi), si richiama quanto previsto dall'art. 47 del citato decreto.

c) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Art. 83 comma 1 lettera b) D.Lgs 50/2016.

c.1) aver realizzato un fatturato globale annuo non inferiore a € 475.134,87 (euro quattrocentosettantacinquemilacentrentaquattro/87) IVA esclusa, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 2018- 2019 - 2020.

Con riferimento ai requisiti in oggetto si specifica, che:

- le soglie minime annuali individuate sono proporzionate al valore dell'appalto (pari a 1,5 dell'importo annuale per il fatturato globale)

• tali richieste consentono, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara, fermo restando la frazionabilità dei requisiti in caso di raggruppamenti temporanei e la possibilità di ricorso all'avvalimento.

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari di concorrenti ed i consorzi i requisiti sopra indicati sono frazionabili come di seguito specificato:

1) Per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. In particolare il requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dalla mandataria, la restante parte dovrà essere posseduto dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 20%.

2) Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, si richiama quanto previsto dall'art. 47 del citato decreto

d) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE (Art. 83 comma 1 lettera c) D.Lgs 50/2016)

d. 1) Aver eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del bando (2018- 2019 - 2020) almeno 1 (uno) lavoro analogo a quelli oggetto della presente procedura di gara Per essere classificati come lavori analoghi, gli stessi devono contenere tutte le prestazioni previste nel computo metrico.

I requisiti di partecipazione alla gara devono essere posseduti dal concorrente al momento della scadenza del termine indicato dal presente bando/disciplinare per la presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della presente procedura di gara fino alla stipula del relativo contratto. Ai sensi dell'art. 85, comma 5 del D. Lgs. 50/16, la stazione appaltante potrà richiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, laddove sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara.

Ai sensi del medesimo art. 85, comma 5 del D. Lgs. 50/16, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la gara, di presentare i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova e le certificazioni di qualità atti a dimostrare l'insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/16 nonché il possesso dei requisiti d'idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale prescritti dal presente bando/disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari di concorrenti ed i consorzi il requisito sopra indicato è frazionabile come di seguito specificato:

1) Per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

2) Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, si richiama quanto previsto dall'art. 47 del citato decreto.

e - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

a) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG13 Classifica I^A :

attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG13 e classifica adeguata ai lavori da assumere.

b) Relativamente alla categoria scorporabile OG 10 e OS 12B si precisa quanto segue:

attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nelle categorie OG10 e OS 12B e classifica adeguata ai lavori da assumere, l'affidatario può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera, oppure subappaltare dette lavorazioni nei limiti di legge esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

e.1 - per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi:

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi richiesti ai precedenti punti 7.1.2 a) e 7.1.2 b) ai sensi dell'art. 92 comma 2 del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi richiesti, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'art 45 comma 2 lett. b) del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti ai precedenti punti 7.1.2 a) e 7.1.2 b) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, ai sensi del quanto previsto dall'art 47 comma 1 del Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

e.2 - I consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett c) al fine della qualificazione, possono

utilizzare, ai sensi dell'art 47 comma 2 del Codice, sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni. Nella presente procedura l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt

47 e 146 del Codice, avverrà secondo l'interpretazione data da ANAC nella deliberazione n.1239 del 6/12/2017 in base alla quale "i consorzi stabili, nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali, possano indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, anche in ragione di quanto stabilito dall'art 146 comma 2 del Codice". Quindi la possibilità per i consorzi stabili di utilizzare i requisiti maturati in proprio è limitata al caso in cui gli stessi intendano eseguire, in caso di aggiudicazione, i lavori direttamente con lo struttura consortile e non per tramite di una o più consorziate.

Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, la quota di requisito posseduta dai soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.

9. AVVALIMENTO

L'avvalimento è ammesso per la categoria OG1 e OG10;

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (soggetti ausiliari).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio iscrizione alla CCAA oppure a specifici Albi). L'avvalimento non può riferirsi agli elementi dell'offerta (cfr. determinazione AVCP n. 2 del 01/08/2012).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Per la categoria OS 12B non è ammesso l'avvalimento in quanto rientrante nelle categorie individuate nel Decreto MIT n. 243/2016, recante "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

10. SUBAPPALTO

Considerato che la determina a contrarre con la quale sono stati approvati gli atti di gara è antecedente alla data del 01/11/2021, restano in vigore le percentuali antecedenti a tale data, pertanto il subappalto mantiene i sottoelencati dettami:

ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con le modifiche apportate dal decreto semplificazioni n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120/2020 e successive modificazioni introdotte dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021 pubblicato sulla guri n. 129 del 31/05/2021 in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del

contratto di lavori, servizi o forniture. È pertanto abrogato l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

“A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”;

“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di legge dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice per quanto compatibile; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE e propri Mod. 2, 2-bis, 2-ter, da compilare nelle parti pertinenti.

11 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici che intendono partecipare alla manifestazione di interesse dovranno inviare istanza a partecipare **utilizzando l'allegato "A" pubblicato sul sito del GAL TAORMINA PELORITANI e sulla piattaforma della CUC raggiungibile all'indirizzo: cucletojanni.traspare.com**. L'istanza corredata da i documenti di riconoscimento dei partecipanti e ogni qualsiasi altra documentazione che l'operatore economico ritenga necessario ai fini della manifestazione di interesse, vanno scansionati in un unico file firmato digitalmente e, seguendo le indicazioni, inoltrati per la partecipazione attraverso la piattaforma "Traspare".

Gli operatori economici che intendono partecipare alla manifestazione di interesse dovranno accedere all'indirizzo: <https://cucletojanni.traspare.com> e provvedere alla registrazione cliccando sul pulsante ACCEDI posto in alto a destra e scegliere "accedi come fornitore" e seguendo le istruzioni, indicare "nome e cognome, una mail valida e una password" che saranno poi quelle da utilizzare per accedere alla propria area riservata. Sulla mail indicata arriverà la conferma per l'attivazione, da quel momento si può accedere all'area riservata ovvero se, già registrati, effettuare il login. Una volta entrati nella propria area riservata, si può accedere alla sezione GARE e di seguito alla sezione MANIFESTAZIONI D'INTERESSE, dove si trovano tutte le manifestazioni attive sulla C.U.C. Una volta individuata la manifestazione di interesse a cui partecipare, sarà possibile visionare e scaricare l'avviso esplorativo, il disciplinare di gara, l'allegato "A – istanza manifestazione interesse" e il manuale, e altra documentazione di gara. L'istanza (all. A) corredata da i documenti di riconoscimento dei partecipanti e ogni qualsiasi altra documentazione che l'operatore economico ritenga necessario ai fini della manifestazione di interesse, vanno scansionati in un unico file firmato digitalmente e, seguendo le indicazioni, inoltrati per la partecipazione.

L'operatore economico corrispondente all'utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila del raggruppamento.

L'istanza per la manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro le ore 13,00 del giorno 26/11/2021.

11.1 - SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA GARA:

Alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando verranno invitati n. 5 operatori tra coloro che avranno presentato valida manifestazione di interesse.

Manifestazione di interesse in numero superiore a 5:

Si procederà al sorteggio pubblico anonimo presso la sede dell'Ufficio C.U.C., previa comunicazione della data che sarà resa nota mediante la piattaforma telematica a cui l'operatore economico si è registrato per aderire all'avviso esplorativo. La C.U.C., prima di provvedere al sorteggio pubblico anonimo, dovrà eseguire le seguenti operazioni:

a) predisposizione di apposito elenco progressivo, con la sola indicazione del numero di protocollo assegnato in sede di presentazione della manifestazione d'interesse.

b) predisposizione di ulteriore elenco nel quale, a ciascun numero di protocollo, sarà associato il nominativo del rispettivo operatore economico incluso nell'elenco di cui alla lettera a) e al quale sarà attribuito e trascritto un numero di riferimento; l'elenco sarà quindi inserito in apposita busta chiusa, sigillata e protocollata.

Si procederà al sorteggio dei primi 5 (cinque) numeri ai quali corrisponderanno i cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

c) la busta contenente l'elenco di cui alla lettera b) sarà aperta alla fine delle operazioni di sorteggio in seduta non aperta al pubblico al fine di individuare gli operatori economici ai quali saranno inviate le lettere d'invito; di detta operazione il seggio di gara avrà cura di redigere apposito verbale unitamente all'elenco di cui al primo capoverso in cui sarà evidente la corrispondenza tra la denominazione dell'operatore economico e il numero attribuito; in ragione dei doveri di segretezza, la pubblicazione sarà effettuata solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 53 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

d) gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante piattaforma telematica.

Ai candidati non sorteggiati e quindi non ammesse alla successiva procedura, verrà inviata comunicazione esclusivamente via piattaforma telematica e via PEC.

Gli operatori economici estratti saranno invitati, con successiva comunicazione sempre attraverso la piattaforma telematica, a presentare la propria offerta, tenuto conto dei criteri fissati nella lettera di invito e nel disciplinare di gara;

Nel caso in cui le istanze pervenute fossero inferiori a cinque si procederà con l'integrazione degli operatori economici mancanti individuandoli dall'albo dei fornitori della centrale unica di committenza nel rispetto del principio di rotazione, imparzialità e trasparenza. Se non dovessero pervenire istanze si procederà con l'individuazione di tutti e 5 operatori economici da invitare attraverso l'albo dei fornitori meglio specificato al superiore capitolo n. 5;

12. TUTELA PRIVACY:

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti ed i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse.

13. PUBBLICITA':

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante ovvero il GAL TAORMINA PELORITANI e sul profilo della Centrale Unica di Committenza, per 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 216 comma 9 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: arch. Claudio Crisafulli – Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fiumedinisi.

Santa Teresa di Riva , lì 15/11/2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Claudio CRISAFULLI